proposta di legge n. 98

a iniziativa del Consigliere Comi

presentata in data 25 maggio 2006

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 CONCERNENTE: "NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE"

(170)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende modificare due disposizioni normative contenute nella l.r. 28 aprile 1994, n. 15 concernente: “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette naturali”.

In particolare, l’articolo 8, comma 5, così come modificato dall’articolo 2 della l.r. 14 luglio 2004, n. 14, prevede che l’adozione del piano del parco determina l’applicazione delle misure di salvaguardia consistenti nella sola possibilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo sugli edifici esistenti.

Tale norma ha la sua ragione di essere solo nell’ipotesi di adozione per la prima volta di un piano del parco relativo al territorio in cui è stata istituita un’area naturale protetta. Nel caso in cui, invece, sia necessario apportare delle varianti ad un piano del parco preesistente o si debba adottarne uno nuovo, la norma, così come formulata, impedisce di fatto la realizzazione anche degli interventi già previsti nel piano esistente e confermati in quello adottato.

Con l’intervento normativo in esame si propone, pertanto, anche in analogia con il contenuto delle norme di salvaguardia relative agli strumenti urbanistici comunali, di modificare il suddetto articolo permettendo durante l’applicazione delle norme di salvaguardia, la realizzazione di quegli interventi compatibili sia con il piano del parco vigente sia con quello adottato.

L’altra previsione normativa che si intende modificare è quella contenuta nell’articolo 15, comma 7, in base alla quale: “Il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati”.

L’applicazione del comma in questione, derivante dal comma 7 dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, ha generato molte difficoltà anche a livello nazionale al punto che in ogni piano delle aree protette esso è stato interpretato diversamente.

Infatti, in presenza di aree protette di limitate dimensioni corrispondenti ad una parte di un territorio comunale (ad esempio, nella nostra regione, nell’ipotesi Parco del Monte San Bartolo) è possibile che, di concerto con il Comune interessato, il piano del parco abbia natura ed i contenuti tipici di un piano regolatore.

Nel caso, invece, del Parco nazionale dei Monti Sibillini che comprende 18 comuni, è tecnicamente difficile definire nel dettaglio la pianificazione urbanistica mediante uno strumento che, per sua natura, appartiene ad un piano di “area vasta” e non ad un piano regolatore e, ancor meno, ad uno strumento urbanistico attuativo. Inevitabili sono, inoltre, le problematiche inerenti le competenze reciproche degli Enti parco e dei Comuni.

Per risolvere tali difficoltà applicative, la proposta di legge in esame prevede di considerare il piano del parco come un piano sovraordinato agli strumenti urbanistici, senza negare la possibilità, ove sia ragionevole ed in accordo con il Comune interessato, di redigere un unico strumento avente anche valenza di piano urbanistico.

Art. 1
(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 15/1994)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette) è sostituito dai seguenti:

"5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge 394/1991, nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano del parco vigente e nel piano adottato.

5 ter. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.".

Art. 2
(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 15/1994)

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

"7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.".